



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 6

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in **Prima** Convocazione

- **Seduta Pubblica** -

**Oggetto: ASSOCIAZIONE PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ADESIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CISA E STATUTO DI AESS.**

Addì **QUATTORDICI APRILE DUEMILASEDICI**, alle ore **21:05**, nella sala del Consiglio Comuna

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello al presente punto, risultano:

1) <b>FABRI MAURIZIO</b>	<b>P</b>	8) <b>ANGIOLINI GIACOMO</b>	<b>P</b>
2) <b>AURELI DANIELA ENRICA</b>	<b>P</b>	9) <b>BETTAZZI MARCO</b>	<b>P</b>
3) <b>MAZZONI DAVIDE</b>	<b>P</b>	10) <b>MARCHIONI RITA</b>	<b>P</b>
4) <b>ROCCHFORTI ELENA</b>	<b>P</b>	11) <b>NUCCI RINA</b>	<b>P</b>
5) <b>TARABUSI TOMMASO</b>	<b>P</b>	12) <b>VIGNOLI PAMELA</b>	<b>A</b>
6) <b>VANDELLI PAOLO</b>	<b>P</b>	13) <b>CARBONI GERMANO</b>	<b>A</b>
7) <b>NUCCI MARGHERITA</b>	<b>P</b>		

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, **Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. **Fabri Maurizio**, **SINDACO**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina Scrutatori i Consiglieri: **Bettazzi Marco, Marchioni Rita, Vandelli Paolo.**

---

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**

ASSOCIAZIONE PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ADESIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CISA E STATUTO DI AESS.

Il Sindaco Maurizio Fabbri conferisce la parola al vicesindaco per la trattazione dell'argomento.

Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli introduce l'argomento facendo un excursus delle varie vicende che hanno caratterizzato la vita di CISA, società prima, associazione poi. Espone l'importante ruolo rivestito dalla stessa nel supporto ai comuni per la predisposizione del PAIS e, più in generale, nei progetti relativi alle energie rinnovabili.

Con la trasformazione della Provincia di Bologna in Città Metropolitana, è venuto meno una importante fonte di finanziamento per l'associazione di conseguenza si è reso necessario allargare gli orizzonti con altri enti e nello specifico con AESS, che svolge le stesse funzioni di CISA.

La quota per il Comune di Castiglione dei Pepoli sarà € 520,00.

Sottolinea i numerosi progetti che il Comune ha posto in essere nel campo dell'energia alternativa e dell'importanza di un organismo di supporto come CISA. Elenca infine i singoli allegati alla proposta di deliberazione.

La consigliera capogruppo del gruppo di minoranza "Castiglione 2000" Rita Marchioni chiede se con l'incorporazione di CISA il vicesindaco Daniela Enrica Aureli decade dalla carica di vicepresidente.

Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli risponde in modo affermativo. Comunica che l'operazione è stata condivisa con la Città Metropolitana.

La consigliera Rita Marchioni chiede se l'associazione si finanzia con le quote associative e con i proventi dei singoli progetti.

Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli risponde in modo affermativo. Auspica che nel corso del 2016 possano uscire i bandi regionali in materia energetica.

La consigliera Rita Marchioni dice che da diverso tempo si chiedono informazioni sulle energie alternative e si apprende che un bel progetto viene proposto, per fortuna, dalla Cedac, nonostante il Comune partecipi da sempre ad una associazione/agenzia che dovrebbero svolgere proprio questa funzione.

Il vicesindaco Daniela Enrica Aureli dice che molti interventi sono stati attuati nelle scuole e che molti altri non sono stati finanziati.

## **IL CONSIGLIO**

**Premesso che:**

- per effetto della fusione per incorporazione di CISA Associazione – Associazione non lucrativa in AESS Associazione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena – Associazione non lucrativa, nascerà **AESS** Associazione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, come da progetto di fusione allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
- che AESS Associazione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile è dotata di autonomia patrimoniale, non ha scopo di lucro ed è indirizzata alla prestazione di servizi ad imprese, operatori economici e sociali, enti pubblici e di diritto privato, altre associazioni, nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche, del

risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo, nella riduzione e valorizzazione dei rifiuti della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile, e in ogni altro campo collaterale;

- in particolare AESS opera in conformità alla normativa nazionale e comunitaria UE inerente l'efficienza energetica, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di contribuire all'attuazione delle previsioni della Strategia Energetica Nazionale e delle sue future evoluzioni, operando prevalentemente a favore degli Associati e dei loro territori, ma con la possibilità di può accettare incarichi o fornire collaborazioni in tutto il territorio nazionale e al di fuori di esso e cooperare con altre Agenzie nell'Unione Europea e al di fuori di essa;
- l'Associazione senza scopo di lucro ha per oggetto la prestazione di servizi nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo, nella riduzione e valorizzazione dei rifiuti della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile, e in ogni altro campo collaterale;
- al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente urbano, l'Associazione potrà intraprendere azioni e sviluppare il proprio programma di lavoro, secondo le seguenti direttrici:
  - analisi dei flussi energetici e individuazione di direttrici di intervento a livello locale nei settori privato e pubblico;
  - miglioramento dell'efficienza energetica nel Settore privato;
  - miglioramento dell'efficienza energetica del Settore pubblico;
  - interventi sul sistema energetico territoriale;
  - analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici locali, con particolare riferimento alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili;
  - consulenze per il miglioramento dei sistemi energetici locali, con particolare attenzione a strutture e servizi degli enti pubblici, delle imprese private e dei cittadini;
  - campagne di informazione, formazione e promozione, anche attraverso l'organizzazione di eventi, riguardanti le tematiche energetiche, ambientali, di bioarchitettura e domotica con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a target definiti (scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.);
  - altre attività afferenti al settore energetico;
  - sviluppo e coordinamento di interventi per la realizzazione di impianti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili;
  - sviluppo di PAES (Piani di Azione Energia Sostenibile) ed articolazione di progetti ed iniziative relative al loro finanziamento in particolare valutando l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria in accordo alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 6 DEL 14/04/2016

- attività in veste di E.S.Co (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea. In particolare l'attività dell'Associazione in ambito energetico sarà tesa a: svolgere diagnosi energetiche delle utenze (immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi).
- i soci di AESS si distinguono in fondatori, ordinari, ordinari sovventori e onorari;
- sono soci fondatori: Comune di Modena e Provincia di Modena, è socio fondatore subentrante: Città Metropolitana di Bologna

**Visto** lo Statuto di **AESS** Associazione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale e dato atto che:

- possono acquisire lo status di soci ordinari sovventori i soci che si impegnino a versare una quota associativa annuale minima pari a totali € 1520,00 (millecinquecentoventi) ovvero nella diversa misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione, al fine di sostenere le attività istituzionali dell'Associazione;
- ai soci ordinari sovventori sono riconosciuti servizi aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli forniti ai soci ordinari;

### **Considerato che:**

- la nuova Associazione nasce in continuità con le attività svolte da CISA Associazione – Associazione non lucrativa e AESS Associazione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena – Associazione non lucrativa;
- lo scrivente Ente aveva aderito a CISA – Associazione non lucrativa;
- per quanto espressamente previsto dallo Statuto e dal progetto di fusione, allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale, i soci dell'incorporata CISA si impegnano ad acquisire lo status di soci ordinari sovventori in AESS versando la quota associativa annuale minima pari a totali € 1.520,00 (millecinquecentoventi);
- in particolare per effetto dell'adesione dello scrivente Ente alla richiamata Associazione, la struttura tecnica di AESS provvederà, oltre ai servizi standard, ad assicurare una delle seguenti attività a scelta dello scrivente Ente:
  - predisposizione del progetto preliminare necessario alla richiesta dei fondi regionali del POR FESR 2016-2020 dei Piani di Sviluppo Rurale o altri programmi nazionali di sostegno ed incentivazione alla riqualificazione energetica ed applicazione delle energie rinnovabili;
  - valutazione preliminare di fattibilità per l'applicazione di Energy Performance Contract (EPC) in ambito di riqualificazione energetica degli edifici, applicazione di energie rinnovabili e riqualificazione della pubblica illuminazione;
  - valorizzazione e recupero dei TEE per interventi realizzati in corso di realizzazione o da realizzare;
  - nonché altre attività determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.
- che sarà comunque sempre possibile per questa Amministrazione avvalersi della struttura di AESS per la redazione di studi, bandi e progettazioni di interventi relativi a risparmio energetico, fonti rinnovabili e per la riduzione dei gas clima-alteranti;

**Ritenuto** pertanto di provvedere in merito, formulando specifica istanza di ammissione ad **AESS** Associazione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, come sopra costituita, in qualità di socio ordinario sovventore, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della stessa;

**Dato atto che** la presente proposta di deliberazione è corredata dei previsti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 t.u.e.l. (d.lgs. n. 267/2000), nonché del parere di conformità espresso dal Segretario Generale (se previsto);

**Visto** l'art. 42 del t.u.e.l. (d.lgs. 267/2000);

**Con Voti** Favorevoli 9 Astenuti 2 (Marchioni, Nucci Rina) resi nei modi di Legge;

### **DELIBERA**

1. **Di Aderire**, per le motivazioni di cui in parte narrativa, all'associazione non lucrativa "AESS Associazione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile", formulando specifica istanza di ammissione in qualità di socio ordinario sovventore, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto della stessa e per l'effetto **di approvare** i seguenti documenti che in allegato alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale:
  - Progetto di Fusione per incorporazione di CISA Associazione – Associazione non lucrativa in AESS Associazione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena – Associazione non lucrativa, allegato sub a);
  - Statuto di **AESS** Associazione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, allegato sub b);
2. **Di Dare Atto Che:**
  - l'adesione avrà una durata minima di anni due, dalla data di ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
  - per effetto dell'adesione lo scrivente Ente si potrà avvalere della struttura tecnica di AESS per tutte le attività previste negli scopi statuari e richiamate in parte narrativa;
  - con la presente adesione il Comune di Castiglione dei Pepoli si impegna a sottoscrivere la quota associativa annuale minima pari a totali € 1520,00 (millecinquecentoventi) ovvero nella diversa misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione, al fine di sostenere le attività istituzionali dell'Associazione;
  - il Sindaco/Presidente provvederà alla formale sottoscrizione dell'istanza e ad ogni ulteriore atto conseguente il presente provvedimento funzionale al buon esito dell'iniziativa;
  - ai fini del corretto svolgimento degli adempimenti associativi viene eletto domicilio presso la sede in piazza Marconi n. 1 Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) CAP 40035, indicando altresì il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it.
3. **Di Dichiarare**, con voto *favorevole unanime*, reso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
delle associazioni non lucrative riconosciute

CISA Associazione – Associazione non lucrativa, con sede in Porretta Terme – Alto Reno Terme (Bologna) alla piazza Libertà n. 13 codice fiscale 02575121203 - REA Bologna n.450195 iscritta in data 30 luglio 2012 nel registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Emilia Romagna al n. 853.

Nell'associazione

AESS Associazione per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena – Associazione non lucrativa, con sede in Modena, via Enrico Caruso n. 3, presso la "Casa Ecologica" del Comune di Modena codice fiscale 02574910366 - REA Modena n. 312643 iscritta in data 29 ottobre 2014 nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Modena al n. 427.

## 1. GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

*Incorporante:*

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale, non ha scopo di lucro ed è indirizzata alla prestazione di servizi ad imprese, operatori economici e sociali, enti pubblici e di diritto privato, altre associazioni, nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo, nella riduzione e valorizzazione dei rifiuti della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile, e in ogni altro campo collaterale.

L'Associazione opera in conformità alla normativa nazionale e comunitaria UE inerente l'efficienza energetica, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di contribuire all'attuazione delle previsioni della Strategia Energetica Nazionale e delle sue future evoluzioni.

L'Associazione svolge la propria attività prioritariamente a favore degli Associati e dei loro territori, ma può accettare incarichi o fornire collaborazioni in tutto il territorio nazionale e al di fuori di esso e cooperare con altre Agenzie nell'Unione Europea e al di fuori di essa.

Al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente urbano, l'Associazione potrà intraprendere azioni e sviluppare il proprio programma di lavoro, secondo le seguenti direttrici:

- Analisi dei flussi energetici e individuazione di direttrici di intervento a livello locale nei settori privato e pubblico;
- Miglioramento dell'efficienza energetica nel Settore privato;
- Miglioramento dell'efficienza energetica del Settore pubblico;
- Interventi sul sistema energetico territoriale;
- Analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici locali, con particolare riferimento alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili;
- Consulenze per il miglioramento dei sistemi energetici locali, con particolare attenzione a strutture e servizi degli enti pubblici, delle imprese private e dei cittadini;
- Campagne di informazione, formazione e promozione, anche attraverso l'organizzazione di eventi, riguardanti le tematiche energetiche, ambientali, di bioarchitettura e domotica con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a target definiti (scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.);
- Altre attività afferenti al settore energetico.

*Incorporanda:*

CISA Associazione – Associazione non lucrativa, con sede in Porretta Terme – Alto Reno Terme (Bologna) alla piazza Libertà n. 13 codice fiscale 02575121203 - REA Bologna n.450195 iscritta in

data 30 luglio 2012 nel registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Emilia Romagna al n. 853 è dotata di autonomia patrimoniale, non ha scopo di lucro e ha per oggetto l'intervento nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche, nel risparmio energetico, nel ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti, nella promozione del trasporto collettivo, nella riduzione dei rifiuti, nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile.

L'Associazione si propone servizi come interlocutore ad enti pubblici e di diritto privato, imprese, operatori economici e sociali.

L'Associazione svolge la propria attività prioritariamente a favore di soggetti operanti nel territorio della Provincia di Bologna.

L'Associazione ha intrapreso azioni e sviluppato il proprio programma di lavoro, secondo le seguenti direttrici:

- sviluppando SEAP (Piani di azione energia sostenibile) e articolando progetti ed iniziative relative al loro finanziamento in particolare valutando l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria in accordo alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- promuovendo la produzione e l'uso efficiente e razionale dell'energia e sviluppando le fonti energetiche rinnovabili e sostenibili;
- favorendo l'integrazione tra i piani energetici comunali e/o territoriali e le linee guida dalla gestione energetica regionale, nazionale e sopranazionale;
- fornendo assistenza tecnica, informazione, consulenza, certificazioni, analisi tecniche, valutazioni, progetti di pianificazione in campo energetico;
- svolgendo attività di assistenza e supporto alle amministrazioni, alle imprese e ai cittadini per la realizzazione di investimenti in campo energetico ed ambientale;
- promuovendo e realizzando progetti di innovazione tecnologica/impiantistica e lo sviluppo di fonti rinnovabili e alternative in campo energetico anche con finanziamenti tramite terzi;
- promuovendo la cooperazione internazionale nel campo dell'energia e dello sviluppo sostenibile e attività di ricerca nello stesso campo;
- accrescendo le competenze tecniche in materia di energia presso gli operatori pubblici e privati;
- promuovendo e realizzando l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante contratti di rendimento energetico (E.P.C.) per ottenere la compressione della domanda energetica, l'impiego delle risorse energetiche rinnovabili e la riduzione delle emissioni inquinanti;
- sviluppando, promuovendo e partecipando ad accordi con i soggetti finanziari e bancari, pubblici e privati al fine di favorire la conoscenza e l'accesso alle opportunità di finanziamento di iniziative in campo energetico presso l'Unione Europea;
- supportando gli operatori locali nell'individuazione di partner sia italiani che europei per la partecipazione ai bandi UE nei settori interessati e nell'ambito dei finanziamenti possibili;
- operando in veste di E.S.Co. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea.

In particolare l'attività dell'associazione in ambito energetico prevede:

- lo svolgimento delle diagnosi energetiche delle utenze (immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi);
- il coordinamento dell'attività di controllo degli impianti termici sul territorio provinciale ai sensi del DPR 412/93 e 551/99;
- l'organizzazione di corsi, convegni, seminari, conferenze, workshop, audizioni, forum et cetera in campo energetico anche per la formazione di nuove figure professionali;
- la prestazione di servizi di consulenza, ricerca, divulgazione e gestione sulle opportunità di finanziamento disponibili per gli investimenti per l'energia;

- la prestazione di servizi di consulenza per il miglioramento dei sistemi energetici locali, con particolare attenzione a strutture e servizi degli enti pubblici, delle imprese private e dei cittadini;
- l'organizzazione di campagne di informazione, formazione e promozione riguardanti le tematiche energetiche e ambientali con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a target definiti (scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.).

## 2. MOTIVAZIONI GIURIDICO-ECONOMICHE DELLA FUSIONE

Le associazioni partecipanti alla fusione intendono continuare a perseguire gli scopi sociali, sostanzialmente coincidenti, e facilitare il loro conseguimento in un'ottica di semplificazione ed economicità, con conseguente aumento della propria capacità contrattuale nel rispetto dei principi associazionistici e nell'interesse dei soci.

Si ritiene che, mediante la fusione per incorporazione di CISA in AESS di Modena, entrambe operanti nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche, nel risparmio energetico, nel ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti, nella promozione del trasporto collettivo, nella riduzione dei rifiuti, nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile, possano essere perseguiti i seguenti obiettivi:

- facilitare il conseguimento degli scopi sociali;
- garantire la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio;
- perseguire una maggiore efficienza ed economicità della gestione, nell'intento di ridurre i costi fissi ed ampliare le possibilità di soddisfazione dei bisogni dei propri soci;
- ottimizzare le sinergie e le economie intrinseche delle strutture coinvolte nell'operazione, nell'ottica della valorizzazione dei principi associazionistici.

In particolare la nuova Associazione AESS potrà disporre di un assetto tecnico-organizzativo molto più consistente della attuale associazione CISA.

Tali vantaggi corrisponderanno a qualcosa di concreto e nello stesso tempo di "universale" in quanto di interesse di tutti i soci. Le strutture tecniche delle associazioni ritengono che l'unico motivo di interesse generale sia ancora rappresentato dai PAES sia per il monitoraggio che per l'estensione recentemente prevista al 2030.

Attualmente i soci ordinari AESS di Modena versano la quota associativa e usufruiscono di un livello di servizio "base", inferiore a quello che CISA offre ai suoi associati, essenzialmente riferibile alla consulenza ed indirizzo in ambito di riqualificazione energetica ed applicazione sul patrimonio comunale di fonti di energia rinnovabile, aggiornamento normativo e specifico e all'organizzazione di corsi di formazione ed eventi.

Gli Enti Locali verseranno una quota base per questa azione comune, necessariamente coordinata a quote aggiuntive per eventuali servizi a richiesta da definire.

L'altro campo di interesse generale è rappresentato dalle diagnosi energetiche e dai relativi attestati di prestazione energetica; tali attività necessitano di risorse umane i cui costi trovano adeguato riconoscimento nel Conto Termico, in caso di effettiva realizzazione dell'intervento.

La sede distaccata ex CISA della nuova AESS fungerà da sportello operativo rispetto all'area sud della provincia di Bologna (orientativamente sud via Emilia): i Comuni dell'area di pianura già oggi soci e quelli di eventuale nuovo ingresso potranno essere assistiti più facilmente direttamente dalla sede di Modena, che svolgerà per tutto il sistema le attività che comportano competenze professionali specializzate.

La sede distaccata sarà dotata di un unico dipendente, garantendo la prosecuzione del rapporto con l'attuale risorsa, con funzioni prevalentemente di segreteria generale e tecnica e supporto organizzativo; si prevede una opportuna riqualificazione professionale (corsi e percorsi formativi)

che potrà potenziare le competenze specifiche della risorsa, consentendogli di svolgere anche funzioni di assistenza e consulenza di primo livello.

In questa logica un significativo risparmio di costi sarà ottenuto incorporando tutte le funzioni amministrative nel nuovo soggetto, in particolare si risparmieranno i costi di consulenza contabile e commerciale, il compenso del Direttore Amministrativo e dell'organo di revisione contabile oltre alle spese di struttura e di ricorso al credito che, nel modello AESS, si presume possano essere meno incidenti sull'ammontare dei progetti.

La fusione avverrà sulla base delle rispettive situazioni economico-patrimoniali al 31 dicembre 2015 delle società partecipanti.

### 3. LE PRESCRIZIONI DELL'ARTICOLO 2501-TER COD. CIV.:

#### *a) Lo statuto dell'incorporante*

Lo Statuto dell'incorporante sarà aggiornato per tenere conto delle minime differenze tra i due enti con l'obiettivo di integrare le due attività senza produrre sostanziali modifiche nelle regole di funzionamento dei due enti.

Gli adeguamenti più rilevanti sono i seguenti:

- modifica della denominazione associativa;
- conferma della sede sociale presso la sede dell'incorporante;
- integrazione di alcune attività svolte dall'incorporata nello statuto dell'incorporante;
- introduzione della nuova figura dei soci ordinari sovventori con i connessi diritti e obblighi;
- ampliamento della categoria dei soci fondatori;
- ridefinizione delle nozioni di fondo di dotazione e fondo di gestione.

Il tutto come meglio risultante dallo Statuto dell'incorporante, che si allega al presente progetto di fusione costituendone parte integrante e sostanziale.

#### *b) Rapporto di concambio (art. 2501-sexies cod. civ.)*

Trattandosi di enti associativi il cui patrimonio non è diviso in azioni o quote, ai fini della fusione non è possibile determinare un rapporto di concambio.

Ad ogni associato della società incorporanda verrà attribuita, ai fini dell'esercizio dei diritti connessi con lo status di socio, una quota sociale dell'incorporante.

Ai fini del rapporto di concambio e dell'integrità del patrimonio netto dell'Ente si precisa che le riserve sono indivisibili.

#### *c) Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante*

Ai soci dell'incorporanda, in regola con il pagamento della quota associativa, verrà riconosciuta la qualifica di soci dell'incorporante con le seguenti precisazioni:

- l'associato Citta Metropolitana di Bologna è socio fondatore subentrante, pertanto acquisisce lo status e i connessi diritti e obblighi dei soci fondatori (art.3 dello Statuto), si precisa che per quanto previsto dall'art.7 dello Statuto ai soci fondatori spetta il 50% dei voti esercitabili in assemblea;
- gli associati dell'incorporata sono soci ordinari sovventori, pertanto acquisiscono lo status e i diritti e obblighi connessi con tale categoria (art.4 dello Statuto), si precisa che per quanto previsto dall'art.7 dello Statuto il 50% (cinquanta per cento) dei voti esercitabili in assemblea è suddiviso tra i soci ordinari, ordinari sovventori ed onorari, qualunque ne sia il numero nel tempo.
- Lo status di soci ordinari sovventori spettante all'incorporata prevederà espressamente un maggior livello di servizio rappresentato, a scelta del singolo socio, da una delle seguenti attività per ogni anno di mantenimento dello status di socio ordinario sovventore:
  - o Predisposizione del progetto preliminare necessario alla richiesta dei fondi regionali del POR FESR 2016-2020 dei Piani di Sviluppo Rurale o altri programmi nazionali

- di sostegno ed incentivazione alla riqualificazione energetica ed applicazione delle energie rinnovabili;
- Valutazione preliminare di fattibilità per l'applicazione di Energy Performance Contract (EPC) in ambito di riqualificazione energetica degli edifici, applicazione di energie rinnovabili e riqualificazione della pubblica illuminazione;
  - Valorizzazione e recupero dei TEE per interventi realizzati in corso di realizzazione o da realizzare;
  - Altre attività determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'incorporante su proposta del Direttore.

*d) Data di decorrenza dalla quale le quote dei soci dell'incorporanda partecipano agli utili dell'incorporante*

In base agli statuti delle associazioni, gli eventuali utili annuali e ogni altro avanzo della gestione corrente non possono essere ripartiti bensì vanno destinati a incremento del Patrimonio dell'Ente, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla legge.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

*e) Efficacia della fusione*

Si è provveduto, per entrambe le società, alla redazione di apposita situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2015; entrambe le situazioni vengono allegate al presente atto.

Al riguardo dei dati contabili, gli organi amministrativi procedenti tutti d'intesa precisano che, ove il progetto dovesse essere approvato anteriormente alla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di esercizio in corso, si dovrà provvedere a verificare i dati contabili a cura e sotto la responsabilità di essi organi amministrativi e, della mancanza di dati di significativa varianza, gli organi stessi daranno conto alle assemblee dei soci con espressa dichiarazione da rendersi in verbale, in modo che sia assicurata l'adozione di una delibera alla luce del dato contabile preso in considerazione in questo progetto o di dati similari comunque privi di significative variazioni.

Per quanto concerne gli effetti giuridici della fusione, questi decorreranno dal 1 gennaio 2016 non essendo applicabile il disposto dell'art. 2504-bis cod. civ. che fa decorrere l'effetto della fusione dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni, prescritte dall'art. 2504 cod. civ., ciò in ragione del fatto che gli Enti in esame non sono iscritti al Registro delle Imprese.

Dal 1 gennaio 2016 le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante e dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali di cui all'art. 172, comma 9, D.P.R. n. 917/1986.

*f) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci*

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato, salvo quanto previsto per i soci fondatori vedi punto c) del presente progetto di fusione.

*g) Vantaggi particolari a favore degli amministratori*

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Per effetto della fusione la società incorporante subentrerà a pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda ed in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporanda, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della società incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, nei depositi cauzionali, nei contratti ed accordi di

qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla società incorporanda, nulla escluso od eccettuato. Alla società incorporante, unitamente agli altri beni e diritti saranno trasferiti anche tutti i beni immobili e gli eventuali beni mobili iscritti nei pubblici registri appartenenti alla società incorporanda e che saranno individuati al momento in cui sarà redatto l'atto di fusione. Tutti i beni si intenderanno trasferiti alla società incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno con ogni accessorio e pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti.

Si intenderanno trasferiti nella società incorporante, come sopra precisato, tutte le attività e passività di qualsiasi natura della società incorporanda, sia anteriori che posteriori alle deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate, intendendo - e volendosi espressamente dalle parti contraenti - che, indipendentemente dal richiamo esplicito od implicito, ogni diritto e ragione comunque spettante o riferentesi alla società incorporanda dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione.

Per effetto dell'atto di fusione decadranno tutte le procure ed i mandati conferiti dalla società incorporanda.

Si allega:

- situazione economico-patrimoniali di AESS di Modena al 31.12.2015
- situazione economico-patrimoniali di CISA al 31.12.2015
- statuto dell'Ente risultante dalla fusione

Bologna, 1 marzo 2016

per IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
AMMINISTRAZIONE  
*Il Presidente di AESS di Modena*

per IL CONSIGLIO DI  
*Il Presidente di CISA*

## **STATUTO**

### **DELL'ASSOCIAZIONE “AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE”**

#### **ART. 1 COSTITUZIONE**

E' costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 35 del Codice Civile, l'Associazione denominata: "AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE" abbreviabile in “AESS”, con sede in Modena, via Enrico Caruso n. 3, presso la "Casa Ecologica" del Comune di Modena.

L'Associazione è aperta all'adesione di tutti i soggetti che, in condizione di poter contribuire agli scopi, ne facciano domanda e siano ammessi ai sensi del successivo art. 3.

L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Ulteriori proroghe saranno deliberate dall'Assemblea, secondo le norme previste per le modifiche dello Statuto.

#### **ART. 2 SCOPI E OBIETTIVI**

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale, non ha scopo di lucro ed è indirizzata alla prestazione di servizi ad imprese, operatori economici e sociali, enti pubblici e di diritto privato, altre associazioni, nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo, nella riduzione e valorizzazione dei rifiuti della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile, e in ogni altro campo collaterale.

L'Associazione opera in conformità alla normativa nazionale e comunitaria UE inerente l'efficienza energetica, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di contribuire all'attuazione delle previsioni della Strategia Energetica Nazionale e delle sue future evoluzioni.

L'Associazione svolge la propria attività prioritariamente a favore degli Associati e dei loro territori, ma può accettare incarichi o fornire collaborazioni in tutto il territorio nazionale e al di fuori di esso e cooperare con altre Agenzie nell'Unione Europea e al di fuori di essa.

Al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente urbano, l'Associazione potrà intraprendere azioni e sviluppare il proprio programma di lavoro, secondo le seguenti direttrici:

- analisi dei flussi energetici e individuazione di direttrici di intervento a livello locale nei settori privato e pubblico;
- miglioramento dell'efficienza energetica nel Settore privato;
- miglioramento dell'efficienza energetica del Settore pubblico;
- interventi sul sistema energetico territoriale;

- analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici locali, con particolare riferimento alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili;
- consulenze per il miglioramento dei sistemi energetici locali, con particolare attenzione a strutture e servizi degli enti pubblici, delle imprese private e dei cittadini;
- campagne di informazione, formazione e promozione, anche attraverso l'organizzazione di eventi, riguardanti le tematiche energetiche, ambientali, di bioarchitettura e domotica con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a target definiti (scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.);
- altre attività afferenti al settore energetico;
- sviluppo e coordinamento di interventi per la realizzazione di impianti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili;
- sviluppo di PAES (Piani di Azione Energia Sostenibile) ed articolazione di progetti ed iniziative relative al loro finanziamento in particolare valutando l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria in accordo alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- attività in veste di E.S.Co (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea. In particolare l'attività dell'Associazione in ambito energetico sarà tesa a: svolgere diagnosi energetiche delle utenze (immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi).

L'AESS potrà, altresì, compiere ogni ulteriore atto o operazione utili a favorire il conseguimento degli scopi associativi, ivi inclusa l'assunzione di partecipazioni in altre associazioni, enti o società aventi attività connessa o affine alla propria.

L'Associazione potrà svolgere ogni attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e conforme alle previsioni del contratto stipulato con la Commissione Europea stipulati e stipulandi.

### **ART. 3 SOCI**

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, ordinari sovventori e onorari.

Sono soci fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione ovvero subentrano nella identica posizione di uno dei precedenti soci fondatori, assumendone, conseguentemente, tutti i relativi diritti ed obblighi e, in particolare, impegnandosi a versare la quota associativa annuale nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

I soci fondatori potranno effettuare i conferimenti, in tutto o in parte, in denaro o in natura. Alla data del presente statuto i soci fondatori sono: Comune di Modena, Provincia di Modena e il socio fondatore subentrante Città Metropolitana di Bologna.

La Provincia di Modena in virtù dei meriti acquisiti fin dalla costituzione dell'Associazione è socio fondatore benemerito pertanto è dispensata dal versamento della quota associativa annuale e conserva il diritto di voto.

Sono soci ordinari i soggetti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione e che sottoscrivano annualmente almeno dieci quote associative pari a totali Euro 520,00 (cinquecentoventi).

La domanda di ammissione all'Associazione come soci ordinari deve essere presentata al Presidente ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Sono soci ordinari sovventori i soci ordinari che si impegnano a versare una quota associativa annuale minima pari a totali Euro 1.520,00 (millecinquecentoventi) ovvero nella diversa misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, al fine di sostenere le attività istituzionali della Associazione ed ai quali, in ragione del loro apporto, saranno riconosciuti servizi aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli forniti ai soci ordinari definiti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed identificati dal Direttore.

Fermi restando i servizi aggiuntivi ed ulteriori determinati dal versamento di una maggior quota, tale maggiorazione non andrà a modificare la percentuale di voti assegnata a ciascun socio ordinario sovventore in Assemblea Generale, che comunque sarà pari a quella dei soci ordinari non sovventori.

Sono soci onorari le Associazioni riconosciute e gli Enti legalmente costituiti, operanti sul territorio nazionale, che abbiano finalità di ricerca scientifica, di trasferimento tecnologico di tutela dell'ambiente o dei consumatori e comunque si occupino di materie affini agli scopi associativi di AESS, che si impegnino a contribuire agli scopi dell'Associazione.

La domanda di ammissione del socio onorario deve essere accettata dal consiglio di amministrazione. Lo status di socio onorario è gratuito e non è soggetto a decadenza.

Tutti i soci hanno diritto di voto secondo i criteri indicati nel successivo art. 8.

La qualifica di socio si perde per recesso, estinzione o per radiazione deliberata dall'Assemblea qualora ricorrano gravi motivi ed in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno previa diffida.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

#### **ART. 4 AMMISSIONE A SEGUITO DI VICENDE ASSOCIATIVE**

Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova Associazione ovvero di fusione per incorporazione in AESS di una o più Associazioni ai sensi e per gli effetti dell' art. 2501 e seguenti codice civile, gli associati della Associazione di nuova costituzione ovvero dell'Ente incorporato o degli Enti incorporati si impegnano ad acquisire, per i primi due anni successivi alla data di efficacia della fusione, lo status di soci ordinari sovventori assumendo, conseguentemente, i relativi diritti ed obblighi fra i quali, in particolare, l'impegno a versare una quota associativa annuale minima pari a totali Euro 1.520,00 (millecinquecentoventi).

Per gli associati degli Enti incorporati che acquisiscono lo status di soci ordinari sovventori il termine di cui all'art. 3, limitatamente al primo anno è prorogato al 31 dicembre.

La mancata corresponsione della quota annuale minima pari a totali Euro 1.520,00 (millecinquecentoventi), innanzi indicata, determina la perdita dello status di socio ordinario sovventore e, conseguentemente, dei diritti connessi a tale status.

I servizi aggiuntivi ed ulteriori, rispetto a quelli forniti ai soci ordinari, resi in favore dei soci ordinari sovventori saranno identificati dal Direttore e definiti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ente incorporante.

A far data dal terzo anno successivo alla efficacia della fusione i soci ordinari sovventori, al pari di quelli puramente e semplicemente ordinari, avranno la facoltà di sottoscrivere annualmente almeno dieci quote associative pari a totali Euro 520,00 (cinquecentoventi), ma in tale ipotesi non potranno beneficiare dei servizi ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli forniti ai soci ordinari.

### **ART. 5 FONDO DI DOTAZIONE**

Il Fondo di Dotazione dell'Associazione è costituito da:

- conferimenti iniziali dei soci fondatori;
- quote associative versate da tutti i soci fino all'anno 2005;
- conferimenti, a qualsiasi titolo, dei soci fondatori subentranti nell'anno in cui subentrano;
- patrimonio netto degli Enti incorporati.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

Il Fondo di Dotazione è destinabile dal Consiglio di Amministrazione all'acquisizione di beni a patto che esso ammonti ad almeno Euro 40.000,00 (quarantamila) di cui almeno Euro 20.000,00 (ventimila) indisponibili e vincolati, a garanzia dei terzi.

### **ART. 6 FONDO DI GESTIONE**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Il Fondo di Gestione, con il quale l'Associazione finanzia le proprie attività, è composto da:

- i conferimenti di tutti i soci non espressamente destinati a Fondo di Dotazione;
- i contributi erogati da enti pubblici e dall'Unione Europea;
- i contributi degli sponsor;
- i proventi di gestione;
- ogni altro introito comunque conseguito.

### **ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, se ed in quanto nominato.

La struttura organizzativa dell'Associazione prevede inoltre il Direttore e il Comitato Scientifico.

### **ART. 8 ASSEMBLEA GENERALE**

L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Nell'Assemblea il 50% (cinquanta per cento) dei voti è assegnato ai soci fondatori, che attualmente sono pari a tre, onde a ciascun socio fondatore spetta il 16,667% (sedici virgola seicentossessantasette per cento); il rimanente 50% (cinquanta per cento) è suddiviso tra i soci ordinari, ordinari sovventori ed onorari, qualunque ne sia il numero nel tempo.

La variazione del numero dei soci ordinari, ordinari sovventori ed onorari comporta la rideterminazione della percentuale di voti assegnata ad ognuno di essi, fermo restando che la loro quota totale non potrà superare la metà (50%) dei voti dell'Assemblea.

Ogni associato partecipa alle sedute dell'Assemblea a titolo gratuito. Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da soggetto associato o non associato per delega scritta, che deve essere conservata dall'Associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche una delega a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e non oltre il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea Generale nomina ed eventualmente revoca i membri del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente dello stesso.

L'Assemblea, inoltre, autorizza, nel rispetto delle previsioni statutarie, l'eventuale assunzione di partecipazione al capitale di terzi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci oppure la maggioranza del Consiglio di Amministrazione ovvero il Direttore.

Le convocazioni sono fatte con avviso spedito per posta elettronica o PEC, pervenuto almeno cinque giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e con la maggioranza dei voti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto di voto, tenendo presente - ai fini del quorum deliberativo - la percentuale espressa da ciascuna categoria di soci ai sensi dei precedenti commi di questo articolo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto di voto, tenendo presente - ai fini del quorum deliberativo - la percentuale espressa da ciascuna categoria di soci ai sensi dei precedenti commi di questo articolo.

Per approvare il Regolamento generale per il funzionamento degli organi dell'Associazione e le sue eventuali modifiche successive occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto di voto.

## **ART. 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea:

- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- nomina ed eventualmente revoca i membri del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente dello stesso;
- decide le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- decide sulla radiazione dei soci;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità della sua liquidazione;
- nomina i componenti del Collegio Sindacale e ne sceglie il Presidente;
- modifica lo Statuto;
- approva il Regolamento generale per il funzionamento degli organi dell'Associazione e le sue eventuali modifiche successive;
- autorizza, nel rispetto delle previsioni statutarie, l'eventuale assunzione di partecipazione al capitale di terzi.

## **ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, che possono essere scelti anche tra soggetti che non rivestono la qualifica di socio o di legale rappresentante di enti associati.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni, salvo revoca per giusta causa, qualora si siano verificate inadempienze nei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente dello stesso sono nominati ed eventualmente revocati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina, nel proprio seno, il Vicepresidente;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- decide sulla destinazione e sull'utilizzo, parziale o totale, del Fondo di dotazione,
- predispone il programma e il piano annuale delle attività e i bilanci preventivo e consuntivo proposti dal Direttore;
- delibera sulla approvazione della domanda di ammissione presentata dai soci ordinari, ordinari sovventori e soci onorari
- delibera sulla entità della quota annuale minima che si impegnano a versare tutti i soci ordinari, gli ordinari sovventori, i fondatori, nonché sui servizi aggiuntivi ed ulteriori, rispetto a quelli forniti ai soci ordinari, riconosciuti in favore dei soci ordinari sovventori;
- nomina il Direttore;
- assume il personale e può avvalersi di prestazioni di dipendenti e/o di collaboratori degli associati, dai medesimi messi a disposizione;
- nomina i membri del Comitato Scientifico, ai sensi del successivo art. 10;
- può delegare a singoli componenti del Consiglio specifiche funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Direttore lo ritengono opportuno e comunque almeno 2 (due) volte all'anno.

Alla convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente con avviso scritto via posta elettronica o PEC, pervenuto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza qualificata (due terzi) dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza qualificata (due terzi) dei presenti.

Gli amministratori che, senza fondati motivi, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

La carica di consigliere di amministrazione, anche per Presidente e Vice-presidente, è gratuita.

### **ART. 11 PRESIDENTE**

La firma e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua sostituzione, al Vice-presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale e il Consiglio di Amministrazione, ne definisce l'ordine del giorno e ne regola i lavori.

### **ART. 12 COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è composto da non oltre 20 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che sceglie tra esperti di chiara fama in campo energetico-ambientale provenienti dalle più importanti istituzioni pubbliche e private, e dai Dirigenti Responsabili dei Settori Ambiente del Comune e della Provincia di Modena e Bologna, che ne sono componenti di diritto.

Il Comitato ha compiti di consulenza ed esprime parere motivato, non vincolante, sul piano e sul programma annuale proposti dal Direttore, prima che vengano sottoposti per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Direttore dell'Associazione.

Resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Per i membri del Comitato è previsto un gettone di presenza, il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 13 COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno, in base alla loro competenza in campo contabile e fiscale su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio, se nominato, rimane in carica 3 (tre) anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

I sindaci hanno il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora ravvisino delle irregolarità, hanno il potere e il dovere di richiamare il Consiglio di Amministrazione all'adempimento dei propri obblighi, comunicando all'Assemblea i rilievi fatti.

L'Assemblea determina l'entità del compenso destinato ai sindaci.

### **ART. 14 IL DIRETTORE**

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra candidati in possesso dei necessari requisiti di competenza tecnica, amministrativa e manageriale, previa selezione ad evidenza pubblica su proposta di un nucleo di valutazione concordemente designato dai Soci Fondatori, che provvede all'esame dei curriculum presentati e all'effettuazione di un eventuale colloquio coi candidati alla carica.

Il Direttore è legato all'Associazione da un contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, in sede di prima nomina assoggettato ad un periodo di prova di durata annuale.

Il Direttore è il responsabile della gestione dell'Associazione, ha autonomia gestionale e decisionale e rende conto al Consiglio di Amministrazione dell'attuazione del piano annuale.

Il Direttore:

- elabora e propone il programma ed il piano annuale delle attività dell'Associazione nonché i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile sia degli aspetti organizzativi sia di quelli finanziari dell'Associazione;
- seleziona l'eventuale personale esterno e ne propone l'assunzione al Consiglio di Amministrazione;
- convoca il Comitato Scientifico e partecipa ai suoi lavori, acquisendone il parere consultivo sul programma e sul piano annuale di attività;
- convoca inoltre, nei casi di particolare urgenza o qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Assemblea Generale;
- cura, promuove ed è responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione e dei rapporti con le organizzazioni tecnico-scientifiche, gli enti pubblici, le imprese e gli operatori professionali impegnati nel settore energetico;
- sviluppa le relazioni internazionali dell'Associazione al fine di realizzare il programma di attività nei tempi e con le modalità previste;
- tiene inoltre i rapporti con le altre Agenzie energetiche al fine di realizzare forme di collaborazione di reciproco interesse.

#### **ART. 15 PERSONALE**

Il personale necessario al funzionamento dell'Associazione può essere reperito sia mediante distacco di dipendenti o collaboratori dei Soci fondatori, sia ricorrendo ad assunzioni esterne, a tempo pieno o part-time.

La selezione del personale esterno per l'assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Direttore.

#### **ART. 16 BILANCI**

L'esercizio associativo ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione, entro quattro mesi dalla conclusione ovvero sei qualora particolari esigenze lo richiedano.

#### **ART. 17 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze di cui al precedente art.8, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera inoltre sulla devoluzione del patrimonio, destinandolo a finalità di utilità generale.

Nell'ipotesi di liquidazione dell'Associazione, i soci fondatori acquisiranno tutti i diritti, anche commerciali, sui dati, sugli studi e sugli elaborati, compresi i software e banche dati eventualmente sviluppati, che pertanto non potranno essere utilizzati o citati se non previo consenso del legale rappresentante dei soci fondatori.

Qualora lo scioglimento si renda necessario per l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea, agli adempimenti di cui sopra si provvederà in conformità al Codice Civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione si provvederà in conformità all'art. 6 del DPR 361/2000.

#### **ART. 18 NORME FINALI**

Tutte le controversie fra i soci e fra questi e gli organi dell'Associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla composizione da parte di un arbitro, scelto di comune accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Modena.

L'arbitro deciderà secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura e la sentenza sarà inappellabile.

#### **ART. 19 RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.



# COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

## (Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

---

### *Allegato A) alla delibera n. 6 /CC del 14/04/2016*

avente ad oggetto: **ASSOCIAZIONE PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ADESIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CISA E STATUTO DI AESS.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

**IL RESPONSABILE DI AREA**

(F.to Aldrovandi Alessandro)

---

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

(F.to Antonelli Denise)

---

---

---

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 28/04/2016 al 13/05/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009.

Castiglione dei Pepoli, addì 28/04/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **14/04/2016**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 14/04/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to COLLINA ROBERTA

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 28/04/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

---